

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ATS Brescia

Agenzia di Tutela della Salute di Brescia

Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.ats-brescia.it

Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980

DECRETO n. 680

del 28/12/2018

Cl.: 1.1.02

OGGETTO: Adozione del Regolamento dell'Attività Libero Professionale
Intramoenia dell'ATS di Brescia.

**II DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella
nominato con D.G.R. X/4615 del 19.12.2015**

Acquisiti i **pareri** del
DIRETTORE SANITARIO
del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO
e del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Fabrizio Speziani

Dr.ssa Annamaria Indelicato

Dott.ssa Teresa Foini



IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, con Decreto D.G. ASL n. 64 del 29.01.2015, era stato adottato, per l'ASL di Brescia, il Regolamento dell'Attività Libero Professionale Intramoenia, e che a tale regolamento, in virtù dell'art. 2 della Legge Regionale n. 23 del 11.08.2015, ha fatto riferimento l'ATS di Brescia, subentrata alla suddetta ASL di Brescia dal 01.01.2016;

Rilevata la necessità di regolamentare l'istituto dell'Attività Libero Professionale Intramoenia nell'ambito del contesto istituzionale assunto dall'Agenzia con riguardo agli aspetti sia organizzativi sia funzionali;

Atteso che è stata elaborata una proposta di Regolamento dell'Attività Libero Professionale Intramoenia, nel rispetto della normativa di riferimento ivi richiamata e tenuto conto, in particolare:

- dell'art. 18 della l.r. 30 dicembre 2009, n. 33, comma 8 bis (aggiunto dall'art. 17, comma 1, lett. b) della l.r. 10 agosto 2017, n. 22) e 8 ter (aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. dd) della l.r. 28 novembre 2018);
- delle Linee Guida trasmesse dalla Direzione Generale Welfare (atti ATS n. 0016418/18 del 14.02.2018), in attesa di approvazione da parte della Giunta Regionale, sentita la competente commissione consiliare;
- della nota della Direzione Generale Welfare prot. G1.2018.0025280 del 01.08.2018, recepita con atti ATS prot. n. 0079062/18;

Preso atto che il documento è stato discusso dal Collegio di Direzione nella seduta del 19.10.2018;

Tenuto conto altresì delle osservazioni delle Organizzazioni Sindacali, formulate nell'incontro del 20.11.2018;

Ritenuto opportuno approvare anche l'elenco aggiornato delle sedi utilizzate per la libera professione e delle tariffe minime delle prestazioni autorizzate;

Richiamato il vigente Codice di Comportamento di Agenzia, approvato con Decreto D.G. n. 510 del 12.10.2018;

Dato atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;

Vista la proposta del Direttore Sanitario, Dr. Fabrizio Speziani, che attesta, in qualità di Responsabile del procedimento, la regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto inoltre che il parere di competenza del Direttore Sanitario è assorbito nella funzione esercitata dal medesimo in qualità di proponente;

Acquisiti i pareri del Direttore Sociosanitario, Dr.ssa Annamaria Indelicato e del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Teresa Foini che attesta, altresì, la legittimità del presente atto;

D E C R E T A

- a) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il Regolamento per l'Attività Libero Professionale Intramoenia dell'ATS di Brescia, nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (Allegato "A", Allegato "A.1", Allegato "A.2" e note di chiusura per complessive 10 pagine);
- b) di disporre che il presente Regolamento entrerà in vigore dal'01.01.2019 e che da tale data cesseranno di avere effetto tutte le disposizioni contenute nel precedente Regolamento di cui al Decreto D.G. ASL n. 64 del 29.01.2015;
- c) di prendere atto dell'elenco degli spazi per l'attività libero professionale intramoenia all'interno dell'Agenzia, riportato nel documento allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegato B, composto da n. 1 pagina);



- d) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, le tariffe minime delle prestazioni rese in regime libero professionale intramoenia dai dirigenti medici e veterinari riportate nel documento allegato C, composto da n. 1 pagina, unito al presente provvedimento quale parte integrante, tariffe che verranno applicate a decorrere dal 01.01.2019;
- e) di precisare altresì che alle prestazioni effettuate in regime convenzionale si applicano le tariffe specificate nelle singole convenzioni;
- f) di procedere all'adeguamento delle tariffe di norma con cadenza biennale, così come stabilito dal Regolamento dell'Attività Libero Professionale Intramoenia, ed in ogni caso parallelamente all'aggiornamento periodico del tariffario delle prestazioni rese in regime istituzionale;
- g) di demandare, al Direttore Sanitario, ogni conseguente adempimento, anche in merito alle dovute comunicazioni;
- h) di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Agenzia;
- i) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, della L.R. n. 33/2009;
- j) di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line – sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di protezione dei dati personali.

Firmato digitalmente dal Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella



**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELL'ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE INTRA-MOENIA
DELL'AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE DI BRESCIA**

Ambito di applicazione.

La normativa di riferimento sulla base della quale è stato redatto il presente regolamento è la seguente:

- Legge 30.12.1991, n. 412, "Disposizioni in materia di finanza pubblica", art. 4 c. 7;
- Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421", e ss.mm.ii., artt. 15-quater, 15-quinquies, 15-duodecies e 15-quattordices;
- Legge 23.12.1996, n. 662, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", art. 1 c. 5;
- D.M. Sanità 28.2.1997 "Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale";
- D.M. Sanità 31.7.1997, "Linee guida dell'organizzazione dell'attività libero professionale intra-muraria della dirigenza sanitaria del S.S.N.";
- D.M. Sanità 31.7.1997, "Attività libero professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.";
- D.P.C.M. 27.3.2000 "Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale";
- CCNL 08.06.2000 quadriennio 1998-2001 Area Dirigenza Medica e Veterinaria artt. 54-61 e Dirigenza SPTA artt. 54-62;
- Legge 3.8.2007 n. 120 "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", e ss.mm.ii.;
- DGR n. VIII/007441 del 13.06.2008 "Linee guida in ordine all'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei medici veterinari".

Articolo 1: Definizione.

1. Per attività libero professionale del personale medico, veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario non medico, a rapporto esclusivo, si intende l'attività ambulatoriale e di diagnostica strumentale di laboratorio che detto personale, individualmente o in équipe, esercita fuori dall'impegno di servizio, in favore e su libera scelta dell'utente e con oneri a carico dello stesso¹.

2. Il Direttore Sanitario è il titolare della funzione di governo e controllo in materia di attività libero professionale intramoenia e riferisce trimestralmente al Direttore Generale sui volumi di attività libero professionale ed istituzionale, ove presenti, e sugli esiti dell'attività di verifica e controllo.

Articolo 2: Autorizzazione all'esercizio.

1. Il Dirigente con rapporto di lavoro esclusivo che intende svolgere l'attività libero professionale deve presentare richiesta di autorizzazione al Direttore Sanitario per il tramite del responsabile della struttura di appartenenza, che attesta l'assenza di incompatibilità ed esprime il parere di competenza.

2. L'istanza di esercizio della libera professione deve essere redatta su apposito modulo contenente i seguenti elementi:

- a. Generalità e recapito;
- b. Disciplina di appartenenza e specializzazione posseduta;
- c. Calendari e orari riservati all'esercizio dell'attività libero professionale;

- d. Tipologia delle prestazioni e tariffe;
- e. Attrezzature;
- f. Sede/i prescelta/e per l'esercizio dell'attività e locali;
- g. Eventuale personale di supporto;
- h. se prestata in equipe, indicazione degli altri componenti.

3.Eventuali modifiche dei punti sopra elencati prevedono il medesimo iter.

4.L'attività libero professionale intramuraria è prestata di norma nella propria struttura e nella disciplina di appartenenza, limitatamente alle prestazioni erogate anche istituzionalmente da Agenzia. Il limite delle prestazioni erogate istituzionalmente non si applica all'attività dei Veterinari, per quanto previsto dalla DGR n. VIII/007441 del 13.06.2018 ad oggetto "Linee di indirizzo in ordine all'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei Medici Veterinari", alle prestazioni non rientranti nei LEA ed all'attività in convenzione di cui all'art.9.

5.L'attività libero professionale intramuraria è autorizzabile quando vi è assenza di contrasto effettivo con le finalità e gli obiettivi dell'attività istituzionale dell'Agenzia nella specifica prestazione professionale e, quindi, assenza di sovrapposizione in via non incidentale delle figure del controllore e del controllato per la specifica prestazione libero professionale, verificata per il singolo dipendente.

6.Il Direttore Sanitario cura l'aggiornamento degli elenchi dei Dirigenti autorizzati alla libera professione.

Articolo 3: Tipologie².

1.L'esercizio dell'attività libero professionale può avvenire nelle seguenti forme:

- a) libera professione individuale, caratterizzata dalla scelta diretta da parte dell'utente del singolo professionista cui viene richiesta la prestazione;
- b) attività libero professionale svolta in equipe, caratterizzata dalla richiesta di prestazioni da parte dell'utente, in forma singola o associata, all'équipe;
- c) attività libero-professionale richiesta a pagamento da singoli utenti, Enti o Aziende e svolta individualmente o in equipe, all'interno dell'Agenzia o presso le strutture richiedenti, così come meglio dettagliato al successivo art. 9, previa convenzione.

2.Le prestazioni libero professionali dei dirigenti veterinari si distinguono in attività ambulatoriali e in attività necessariamente extra-ambulatoriali.

3.Si rinvia allo specifico Regolamento contenente disposizioni attuative riguardanti le prestazioni rese presso gli Impianti di Macellazione per quanto riguarda l'attività aziendale a pagamento di ispezione sulla macellazione dei Dirigenti Veterinari ³.

4.Si rinvia al Regolamento disciplinante le incompatibilità e le autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte del personale dipendente per quanto attiene le attività che comportano la corresponsione di emolumenti ed indennità ma non rientrano fra le attività libero professionali disciplinate dal presente Regolamento⁴.

Articolo 4: Limiti.

1.Deve essere garantita, da parte del dirigente interessato, la prevalenza dell'attività istituzionale sull'attività libero professionale intramuraria, sia in termini di orario che di volumi di prestazioni⁵, globalmente considerati⁶. E' rispettato il principio della prevalenza quando sono rispettati i limiti di cui al comma 2.

2.L'attività libero professionale intramuraria non può globalmente comportare per ciascun dirigente un impegno orario superiore al 25% del numero delle ore contrattualmente dovute annualmente ed un corrispettivo lordo superiore al 50% della retribuzione lorda complessiva dell'anno precedente. Inoltre, per l'attività del Laboratorio di Sanità Pubblica e per le prestazioni veterinarie erogate anche in regime istituzionale (applicazione microchip, rilascio passaporto, passaggi proprietà) non può superare il 100% dei volumi delle stesse prestazioni rese in attività istituzionale. Non vengono confrontati i volumi istituzionali e libero professionali laddove è assente la corrispondente attività istituzionale (come nel caso delle restanti prestazioni libero professionali veterinarie, delle prestazioni non rientranti nei LEA e dell'attività in convenzione diversa da quella del Laboratorio).

3.E' fatto divieto di esercitare l'attività libero professionale durante i turni di pronta disponibilità, i periodi di aspettativa a vario titolo, le assenze per malattia e per permessi

retribuiti che interessano l'intera giornata, gli scioperi, i giorni di congedo ordinario e di festività infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono.

Articolo 5: Attività di verifica e controllo.

1.L'attività di verifica e controllo sulla libera professione è garantita dal Direttore Sanitario, che si avvale a tal fine dei Direttori dei Dipartimenti e, per i Dirigenti Veterinari, dei Direttori di Struttura Complessa Dipartimentale e dei Distretti Veterinari di afferenza dei Dirigenti, i quali pertanto beneficiano del fondo perequativo.

2.L'attività di controllo si esercita mediante verifica della regolarità della prestazione resa in regime di libera professione (art. 3), a campione sul 10%, o di attività in convenzione (art. 9), su tutte le prestazioni, secondo l'iter di cui all'allegato A.2.

3.In assenza di contestazioni, il Servizio Risorse Economico Finanziarie (responsabile degli aspetti economico contabili e fiscali, compresa l'emissione della fattura) effettua la ripartizione dei proventi, in conformità alla tabella allegata al presente Regolamento, e comunica al Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale (responsabile degli aspetti retributivi e contributivi, ivi compresa la gestione dei debiti orari) la quota da erogare al personale interessato con la retribuzione del primo mese utile successivo al pagamento della fattura, nonché il debito orario che eventualmente ne consegue.

Articolo 6: Organizzazione dell'attività.

1.L'attività libero professionale, di norma, si svolge con le seguenti modalità e secondo i seguenti criteri:

- a) deve essere esercitata in fasce temporali diverse dal normale orario di servizio, che è incluso tra le ore 8 e le ore 17 dal lunedì al venerdì (tra le ore 6 e le ore 17 dal lunedì al venerdì per i dirigenti veterinari); per le prestazioni assicurate dal Laboratorio di Sanità Pubblica, per le quali, per ragioni tecnico organizzative, non è possibile l'articolazione dell'attività libero professionale in orari predeterminati, è stabilito un tempo standard per ciascuna delle prestazioni erogate, che deve essere recuperato dai componenti dell'equipe entro due mesi dal termine di quello in cui sono state erogate⁷; il tempo standard è definito nel presente atto o, in mancanza, nella convenzione stipulata con il soggetto che richiede le prestazioni;
- b) viene svolta presso le strutture dell'Agenzia individuate con Decreto in orari distinti dall'attività istituzionale⁸ e previa timbratura⁹ con il codice 44 (tale timbratura 44 è esclusa per l'attività del Laboratorio di Sanità Pubblica e per quella di supporto indiretto);
- c) nello svolgimento dell'attività libero professionale non è consentito l'uso del ricettario del Servizio Sanitario Nazionale¹⁰;
- d) La prenotazione delle prestazioni dei dirigenti è effettuata dagli addetti alla prenotazione e, per i Veterinari, dalla segreteria amministrativa del Dipartimento Veterinario e dei Distretti Veterinari, secondo l'assegnazione dei Dirigenti. Le prestazioni di urgenza e non programmabili e, quindi, non prenotabili, non possono essere erogate in libera professione, fatta eccezione per quelle dei Dirigenti Veterinari. Le prestazioni veterinarie d'urgenza hanno carattere di eccezionalità e devono essere debitamente giustificate; sono richieste direttamente al Veterinario e devono essere registrate presso gli addetti alla prenotazione delle prestazioni veterinarie il primo giorno lavorativo successivo alla richiesta d'intervento¹¹
- e) Le tariffe e la ripartizione dei proventi sono definite in base al presente Regolamento; gli oneri per l'eventuale utilizzo di materiale sanitario di consumo – esclusi i farmaci – sono a carico dell'ATS, che vi provvede con la "Quota dell'Agenzia" dei proventi tariffari.

Articolo 7: Personale coinvolto nella ripartizione dei proventi¹².

1.II personale coinvolto nell'attività libero professionale è individuato come segue:

- a) Dirigente (singolo o in equipe) al quale l'utente, pagante in proprio, richiede la prestazione;
- b) Personale di supporto diretto: personale del comparto del ruolo sanitario, che collabora direttamente allo svolgimento delle prestazioni libero professionali, rese sia individualmente che in équipe. L'adesione di detto personale all'attività libero

professionale è volontaria e viene eseguita fuori dall'impegno di servizio.

c) Personale di supporto indiretto: personale dei restanti ruoli che collabora per assicurare l'esercizio dell'attività libero-professionale ai sensi del comma 1, lett. c) art. 8 D.M. Sanità 28.2.1997.

d) Personale medico, veterinario, della dirigenza sanitaria che ha optato per l'attività libero professionale intramuraria e che, in ragione delle funzioni svolte, dell'incarico gestionale assegnato o della disciplina di appartenenza, non può esercitare l'attività libero-professionale ai sensi del comma 1, lett. b) art. 8 D.M. Sanità 28.2.1997.

Articolo 8: Tariffe¹³.

1.Il tariffario è determinato in accordo con i professionisti e deve essere idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività libero-professionale intramuraria, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione, fatturazione e riscossione degli onorari, con utilizzo di driver di allocazione omogenei con l'attività in regime istituzionale.

2.Al fine di prevenire forme di concorrenza sleale le tariffe delle prestazioni rese in regime libero professionale non devono essere inferiori a quelle previste per le stesse tipologie di prestazioni rese in regime istituzionale.

3.In ambito libero professionale sono consentite tariffe diversificate per le medesime prestazioni, nel rispetto delle scelte e delle professionalità individuali del singolo dirigente; per questo motivo nei tariffari è indicato un importo minimo; la tariffa applicata dal singolo dirigente risulta dall'autorizzazione all'esercizio della libera professione intramoenia in suo possesso e non può essere inferiore all'importo minimo.

4.Il tariffario è approvato con Decreto del Direttore Generale, su proposta del Direttore Sanitario, ed aggiornato di norma con cadenza biennale.

5.Qualora il Direttore Sanitario autorizzi nuove prestazioni non ricomprese nel tariffario, quest'ultimo deve intendersi automaticamente integrato.

Articolo 9: Attività in convenzione¹⁴.

1.Il dirigente a rapporto esclusivo può essere autorizzato a svolgere attività di consulenza, richiesta da soggetti terzi all'Agenzia, al di fuori dell'impegno di servizio, nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

- a) in servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate
- b) presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra i soggetti istituzionali che attestino che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti del Servizio Sanitario Nazionale
- c) presso istituzioni/enti/aziende private anche aventi scopo di lucro, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate.

2.La convenzione di cui ai punti a), b) e c) deve disciplinare:

- la durata del rapporto;
- i limiti orari minimi e massimi dell'impegno (con specifica indicazione degli orari in cui potrà/dovrà essere espletata l'attività di consulenza), comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'orario di lavoro;
- l'entità del compenso, da considerare omnicomprensiva di tutte le spese correlate all'espletamento della consulenza;
- la natura della prestazione e le modalità di svolgimento;
- le motivazioni ed i fini della consulenza al fine di accertarne la compatibilità con l'attività di istituto;
- la periodicità di rendicontazione dell'attività, commisurata al volume ed alla frequenza delle prestazioni;

3.L'attività di consulenza di cui al presente articolo, sommata alle tipologie di attività libero professionale di cui al precedente art. 3, non può comportare per il Dirigente un impegno superiore alle 12 ore settimanali calcolate su base annua.

4.L'attività di consulenza di cui al presente articolo si applica anche alla Dirigenza Amministrativa, Tecnica e Professionale¹⁵.

5.Le prestazioni la cui effettuazione è disciplinata con convenzioni non sono soggette alla prenotazione.

6.I compensi per l'attività in convenzione vengono ripartiti come indicato nella tabella di cui all'allegato A.1.

Articolo 10: Fatturazione delle prestazioni e riscossione dei proventi.

1.La riscossione dei pagamenti è anticipata e gestita esclusivamente dall'Agenzia tramite bonifico bancario e Pos; la riscossione dei pagamenti è posticipata rispetto all'erogazione per le prestazioni in convenzione.

2.La fatturazione è espletata, a livello centrale, dal Servizio Risorse Economico Finanziarie.

3.Al fine di promuovere azioni di trasparenza verso l'utenza, in fattura può essere indicata la quota finale di competenza del dirigente.

Articolo 11: Pubblicità.

1.Sul portale di Agenzia sono pubblicate le informazioni e le modalità di prenotazione delle prestazioni in regime di libera professione, con pari evidenza di quelle istituzionali, ove svolte.

2.Al di fuori delle sopra citate modalità, non sono consentite altre forme di pubblicità.

Articolo 12: Ripartizione dei proventi.

1.I proventi sono ripartiti come indicato nella tabella allegata al presente provvedimento (allegato A.1).

2.Una somma pari al 5% del compenso del libero professionista viene trattenuta per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa¹⁶. L'utilizzo di tale somma è finalizzato alla realizzazione di attività di prevenzione medica e veterinaria, tenendo in considerazione le indicazioni della Direzione Generale Welfare sulle prioritarie destinazioni di utilizzo, previo confronto con le OO.SS.

Articolo 13: Responsabilità dei Dirigenti.

1.Nell'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria il dirigente ha le stesse responsabilità personali (penale e civile) e amministrative (disciplinare, contabile) di quelle assunte in orario di servizio.

2.Agenzia risponde di eventuali danni causati a terzi durante lo svolgimento dell'attività libero professionale nel limite delle previsioni normative.

3.Fatto salvo quanto previsto in tema di responsabilità penale e civile dal vigente ordinamento giuridico, la violazione delle norme regolamentari di Agenzia è fonte di responsabilità amministrativa e costituisce grave inosservanza delle direttive impartite, sanzionabile ai sensi dell'art. 36 del C.C.N.L. 05.12.1996 Area dirigenza medica e veterinaria e dell'art. 35 del C.C.N.L. 05.12.1996 Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa, con risoluzione del rapporto di lavoro con o senza preavviso, fatti salvi i casi disciplinati dal successivo Articolo 14.

Articolo 14: Sanzioni per violazioni non gravi.

1.Nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, le violazioni che non costituiscono grave inosservanza sono sanzionate con la sospensione dell'esercizio di attività libero professionale per la durata da 1 a 6 mesi.

2.Si intendono non gravi le seguenti violazioni reiterate:

- a) inottemperanza alle disposizioni inerenti le rendicontazioni e gli adempimenti connessi all'A.L.P.I. nella tempistica prevista;
- b) superamento di uno o più dei limiti stabiliti dall'art. 4 c. 2 del presente Regolamento;
- c) attività libero professionale svolta durante i turni di pronta disponibilità e durante le altre fattispecie di cui all'art. 1 c. 2;
- d) prestazioni libero professionali svolte senza prenotazione;
- e) prestazioni libero professionali svolte al di fuori della sede e degli orari autorizzati.

3.La sanzione di cui sopra è comminata dal Direttore Sanitario dell'Agenzia, secondo la seguente procedura:

- contestazione addebiti: Direttore di Dipartimento/Struttura Complessa Dipartimentale/Distretto Veterinario che effettua il controllo, il quale informa contestualmente il Direttore Sanitario;
- valutazione riscontro: Direttore Sanitario, Direttore di Dipartimento/Struttura Complessa Dipartimentale/Distretto Veterinario che effettua il controllo, Direttore del Servizio Gestione

Personale e Sviluppo Professionale; qualora la valutazione del riscontro da parte di detti Dirigenti non sia univoca, il caso viene sottoposto al Collegio di Direzione.

4. Per quanto riguarda le violazioni di cui al comma 2., oltre alla sanzione prevista, i dirigenti non riceveranno alcuna remunerazione e, qualora corrisposta, sarà attivato il recupero forzoso delle somme percepite.

Art. 15: Conflitto di interessi¹⁷.

1. E' fatto divieto di espletare attività libero professionale a favore di fruitori che coincidono con i soggetti controllati.

2. La violazione del presente articolo costituisce grave inosservanza.

Articolo 16: Regime fiscale.

1. II Dirigente che esercita solamente l'attività libero-professionale intramoenia non necessita del possesso di partita IVA, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, in quanto le somme pagate dai cittadini vengono direttamente incassate dall'ATS.

2. Il compenso del Dirigente erogato con le competenze stipendiali è, ai fini fiscali, assimilato al reddito da lavoro dipendente.

Articolo 17: Organismo Paritetico di verifica.

1. L'Organismo Paritetico di verifica composto da dirigenti sanitari rappresentanti delle organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria e rappresentanti di Agenzia monitora il rapporto tra attività istituzionale e attività libero professionale intramuraria. In caso di superamento del limite di cui all'art. 2, il Direttore Sanitario procede a sospendere l'attività libero professionale.

2. Qualora non sia possibile convocare l'Organismo Paritetico di verifica, il Direttore Sanitario può effettuare d'ufficio il monitoraggio di cui al precedente comma 1.

Articolo 18: Competenze del Collegio di Direzione.

1. Compete al Collegio di Direzione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss.mm.ii.:

- a) concorrere alla definizione dell'atto per la disciplina e l'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, per l'attribuzione dei relativi proventi ai dirigenti interessati, per l'individuazione degli spazi dedicati all'A.L.P.I.;¹⁸
- b) dirimere le vertenze dei dirigenti sanitari in ordine all'attività libero-professionale intramoenia¹⁹.
- c) esprimere parere in ordine alla pubblicità ed informazione relativamente al Piano dell'A.L.P.I.²⁰ ed alla richiesta del Dirigente di esercitare l'attività libero professionale in una disciplina diversa da quella di appartenenza²¹

Articolo 19: Disposizioni generali.

1. La reportistica dell'attività di monitoraggio, mediante un sistema di contabilità analitica, dei ricavi e dei costi diretti e indiretti derivanti dall'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia, è portata all'attenzione dell'Organismo Paritetico di verifica di cui all'art. 17, con cadenza annuale.

2. Qualora non sia possibile convocare l'Organismo Paritetico di verifica, il Direttore Sanitario comunica al Direttore Generale i contenuti della reportistica di cui al comma 1.

Articolo 20: Entrata in vigore.

1. II presente regolamento entra in vigore dal giorno 01.01.2019.

2. L'Agenzia è consapevole della difficoltà di individuare, nell'attuale contesto organizzativo ancora in fase di transizione, tipologie di attività da erogare in libera professione e si riserva pertanto di modificare/integrare il presente Regolamento alla luce delle disposizioni che emergeranno dal tavolo regionale sulla libera professione in considerazione della particolare natura giuridica delle ATS e del ruolo istituzionale alle stesse attribuito.

Allegati:

- 1) Ripartizione tariffa libera professione intramoenia
- 2) Iter attività di verifica e controllo

RIPARTIZIONE TARIFFA LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA

TIPOLOGIA PRESTAZIONI	QUOTA AGENZIA	QUOTA DIRIGENTE	QUOTA INTERVENTI PREVENZIONE/ RIDUZIONE LISTE D'ATTESA	FONDO PEREQ.	SUPPORTO INDIRETTO
VISITE (in AGENZIA)	15%	70,3%	3,7%	5%	6%
	comprensiva di: utile, costi, irap e oneri previdenziali	(se con supporto diretto: 60,8% e 9,5%)			
DIAGNOSTICA STRUMENTALE (in AGENZIA)	*36%	*50,35%	2,65%	5%	6%
	comprensiva di: utile, costi, irap e oneri previdenziali	(se con supporto diretto, sanitario: 29,35% e 21%)			
VISITE/ PRESTAZIONI A DOMICILIO	13,5%	71,7%	3,8%	5%	6%
	comprensiva di: utile, irap e oneri previdenziali				
CONSULENZE DI CUI AI PUNTI a), b) art. 9	13,5%	82,2%	4,3%		
	comprensiva di: utile e irap				
CONSULENZE DI CUI AL PUNTO c) art. 9	20%	66,5%	3,5%	4%	6%
	comprensiva di: utile, irap e oneri previdenziali				

- la ripartizione della quota viene effettuata in parti uguali tra i componenti dell'equipe, con riduzione proporzionale in caso di part-time.

Iter attività di verifica e controllo**1. Attività Libero Professionale Intramoenia**

- il dirigente trasmette mensilmente con e-mail, entro il giorno 7, al Direttore del Dipartimento/Struttura Complessa Dipartimentale/Distretto Veterinario che effettua il controllo ed al Servizio Risorse Economico Finanziarie l'agenda delle prenotazioni con le prestazioni effettivamente erogate nel mese precedente ed il riepilogo delle stesse, nonché copia delle ricevute di pagamento; le agende non devono recare aggiunte di appuntamenti (a mano) ulteriori rispetto a quelli ricevuti, fatta eccezione per le prestazioni veterinarie d'urgenza; il dirigente compila il software con i dati dei clienti, la tipologia, il giorno e l'ora della prestazione, per l'emissione della fattura a cura del Servizio Risorse Economico Finanziarie;
- il Direttore di Dipartimento/Struttura Complessa Dipartimentale/Distretto Veterinario verifica la conformità delle prestazioni espletate al Regolamento dell'A.L.P.I. ed all'autorizzazione (10% a campione). Sono oggetto di verifica i seguenti aspetti:
 - correttezza numerica della rendicontazione;
 - svolgimento dell'A.L.P.I. nelle sedi e negli orari autorizzati, previa prenotazione, con timbratura del codice 44;;
 - esercizio dell'A.L.P.I. al di fuori dell'orario di lavoro e di servizio e della pronta disponibilità, dei periodi di aspettativa a vario titolo, delle assenze per malattia e per permessi retribuiti che interessano l'intera giornata, dei giorni di congedo ordinario e di festività infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono;
 - rispetto del volume orario massimo del 25% del numero delle ore contrattualmente dovute annualmente per ciascun dirigente;
 - trimestralmente, rispetto del limite massimo del 100% dei volumi delle stesse prestazioni rese in attività istituzionale, ove presenti.
- Il Direttore di Dipartimento/Struttura Complessa Dipartimentale/Distretto Veterinario, qualora rilevi irregolarità, chiede al dipendente il motivo e la giustificazione dell'irregolarità, quindi valuta, unitamente al Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, se accogliere la giustificazione addotta; se valuta, d'accordo con il Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, di non accogliere la giustificazione, segnala al Servizio Risorse Economico Finanziarie, e per conoscenza al dipendente che ha svolto l'A.L.P.I., le prestazioni irregolari per le quali quest'ultimo non riceverà alcuna remunerazione. Se la valutazione da parte dei due Dirigenti non è univoca, il caso viene sottoposto al Direttore Sanitario.

2. Attività in convenzione

- il dirigente trasmette mensilmente con e-mail, entro il giorno 7, al Direttore del Dipartimento/Struttura Complessa Dipartimentale/Distretto Veterinario che effettua il controllo il riepilogo delle prestazioni effettivamente erogate nel mese precedente; a discrezione del Direttore del Dipartimento/Struttura Complessa Dipartimentale/Distretto Veterinario, la rendicontazione può essere effettuata con periodicità trimestrale;
- l'Ente/Azienda/Istituzione presso il/la quale il dirigente espleta la consulenza trasmette al Direttore del Dipartimento/Struttura Complessa Dipartimentale/Distretto Veterinario il rendiconto delle prestazioni rese, con la periodicità indicata in convenzione;
- il Direttore del Dipartimento/Struttura Complessa Dipartimentale/Distretto Veterinario verifica la conformità di tutte le prestazioni erogate al Regolamento dell'A.L.P.I. ed alla convenzione. Sono oggetto di verifica i seguenti aspetti:
 - correttezza numerica della rendicontazione;
 - esercizio dell'A.L.P.I. al di fuori dell'orario di lavoro e di servizio e della pronta disponibilità, dei periodi di aspettativa a vario titolo, delle assenze per malattia e per permessi retribuiti che interessano l'intera giornata, dei giorni di congedo ordinario e di festività infrasettimanali, compreso il giorno del Santo Patrono;
 - autorizzazione del Responsabile della struttura di appartenenza, qualora l'attività sia espletata nella fascia oraria riservata all'attività istituzionale, che include gli orari dalle ore 8 alle ore 17 dal lunedì al venerdì;
 - rispetto del volume orario massimo del 25% del numero delle ore contrattualmente dovute annualmente per ciascun dirigente; tale volume è aumentato a 12 ore

settimanali nel caso di esercizio anche di libera professione ambulatoriale di cui al precedente punto 1).

- rispetto dei termini della convenzione.

➤ Il Direttore del Dipartimento/Struttura Complessa Dipartimentale/Distretto Veterinario, qualora rilevi irregolarità, chiede al dipendente il motivo e la giustificazione dell'irregolarità, quindi valuta, unitamente al Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale, se accogliere la giustificazione addotta; trasmette il rendiconto al Servizio Risorse Economico Finanziarie, e per conoscenza al dipendente, con il nulla osta all'emissione della fattura ed alla liquidazione dei corrispettivi dovuti al medesimo, decurtando dalla liquidazione eventuali prestazioni irregolari di cui non avrà accolto la giustificazione, in accordo con il Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale; per tali prestazioni irregolari il dipendente che ha svolto l'A.L.P.I. non riceverà alcuna remunerazione. Se la valutazione da parte dei due Dirigenti non è univoca, il caso viene sottoposto al Direttore Sanitario.

3. Attività in convenzione Laboratorio di Sanità Pubblica

➤ il Direttore del Laboratorio di Sanità Pubblica trasmette mensilmente con e-mail al Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria il rendiconto delle prestazioni, il tempo standard complessivo ed i nominativi del personale dell'equipe coinvolto;

➤ il Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria verifica la conformità di tutte le prestazioni espletate al presente Regolamento ed alla convenzione. Sono oggetto di verifica i seguenti aspetti:

- inclusione di tutti i nominativi dei partecipanti all'equipe, per i quali il riepilogo timbrature abbia un debito orario non superiore a 5 ore;
- rispetto del volume orario massimo del 25% del numero delle ore contrattualmente dovute annualmente per ciascun dirigente ed operatore del comparto;
- rispetto dei termini della convenzione;
- trimestralmente, rispetto del limite massimo del 100% dei volumi delle stesse prestazioni rese in attività istituzionale.

➤ il Direttore del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, qualora rilevi irregolarità, chiede al Direttore del Laboratorio il motivo e la giustificazione delle singole irregolarità; trasmette il rendiconto al Servizio Risorse Economico Finanziarie con il nulla osta all'emissione della fattura ed alla liquidazione dei corrispettivi dovuti al personale coinvolto, decurtando dalla liquidazione eventuali prestazioni irregolari di cui non avrà accolto la giustificazione, unitamente al Direttore del Servizio Gestione Personale e Sviluppo Professionale; per tali prestazioni irregolari il personale coinvolto non riceverà alcuna remunerazione. Se la valutazione da parte dei due Dirigenti non è univoca, il caso viene sottoposto al Direttore Sanitario.

Il Direttore Sanitario può disporre attività ispettive non programmate nel luogo di effettuazione delle prestazioni in libera professione intramoenia.

Trimestralmente, entro la metà del mese successivo al compimento del trimestre, i Direttori di Dipartimento/Struttura Complessa Dipartimentale/Distretto Veterinario inviano al Direttore Sanitario una relazione inerente i volumi di attività libero professionali effettuati (ed i corrispondenti volumi istituzionali ove presenti) e gli esiti dell'attività di controllo. La relazione del quarto trimestre deve contenere il riepilogo dell'attività svolta nell'anno. I volumi di attività istituzionale e libero professionale sono monitorati dall'Organismo Paritetico di verifica.

Trimestralmente, entro la fine del mese successivo al compimento del trimestre, il Direttore Sanitario invia una relazione al Direttore Generale inerente i volumi di attività libero professionali effettuati (ed i corrispondenti volumi istituzionali ove presenti) e gli esiti dell'attività di controllo. La relazione del quarto trimestre deve contenere il riepilogo dell'attività svolta nell'anno.

-
- ¹ CCNL 8.6.2000 art. 54
- ² CCNL 8.6.2000 art. 55
- ³ Decreto D.G. n. 431 del 02.08.2018
- ⁴ Decreto D.G. n. 175 del 28.03.2018
- ⁵ D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e ss.mm.ii. art. 15-quinquies c. 3
- ⁶ Legge 3 agosto 2007, n. 120: "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria", e ss.mm.ii. art. 1 c. 4 lett. a)
- ⁷ Tempo standard per ogni esame ricerca analitica di Legionella Pneumophila: Personale Dirigente complessivamente: 7'27", Personale sanitario comparto complessivamente: 12'32";
- ⁸ Legge 3 agosto 2007, n. 120 e ss.mm.ii. art. 1 c. 9
- ⁹ Legge 3 agosto 2007, n. 120 e ss.mm.ii. art. 1 c. 4 lett. a-bis)
- ¹⁰ D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii. art. 15-quinquies c. 4
- ¹¹ DGR n. VIII/007441 del 13.06.2018 "Linee di indirizzo in ordine all'esercizio della libera professione intramuraria da parte dei medici veterinari"
- ¹² D.M. Sanità 28 febbraio 1997 "Attività libero-professionale e incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale", art. 8
- ¹³ Legge 3 agosto 2007, n. 120 e ss.mm.ii. art. 1 c. 4 lett. c)
- ¹⁴ CCNL 8.6.2000 art. 58
- ¹⁵ CCNL 8.6.2000 Area Dirigenza SPTA, art. 62
- ¹⁶ Legge 3 agosto 2007, n. 120 e ss.mm.ii. art. 1 c. 4 lett. c)
- ¹⁷ Legge 3 agosto 2007, n. 120 e ss.mm.ii. art. 1 c. 4 lett. e)
- ¹⁸ CCNL 8.6.2000 art. 54 c. 1;
- ¹⁹ Legge 3 agosto 2007, n. 120 e ss.mm.ii. art. 1 c. 11;
- ²⁰ Legge 3 agosto 2007, n. 120 e ss.mm.ii. art. 1 c. 5;
- ²¹ DPCM 27.3.2000 art. 5 c. 4.

SPAZI UTILIZZATI PER L'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA ALL'INTERNO DELL'AGENZIA		
PRESIDIO	UBICAZIONE DEL LOCALE ALL'INTERNO DEL PRESIDIO	TIPOLOGIA DI ATTIVITA' CUI PUO' ESSERE DESTINATO
Brescia Viale Duca degli Abruzzi 11	Ambulatorio Continuità Assistenziale piano terra	Ambulatorio Medico
Brescia Via Balestrieri 7	Piano terra	Analisi di laboratorio
Salò Via Landi 5	Area Cure Primarie Piano primo	Studio medico
Brescia Via Orzinuovi 92 Canile Sanitario	Sala d'attesa, sala raggi, sala chirurgica e ambulatorio	Prestazioni ambulatoriali agli animali da compagnia

TARIFFARIO PRESTAZIONI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI		
Valutazione neuropsicologica ai fini del riconoscimento dell'idoneità alla guida		€ 70,00
TARIFFARIO RELATIVO AGLI ANIMALI DA COMPAGNIA PRESTAZIONI AMBULATORIALI		
prestazione	note	Imponibile
Rilascio passaporto CE per cani, gatti e furetti	esente IVA	€ 21,98
Rilascio passaporto extra CE per cani, gatti e furetti	esente IVA	€ 40,00
TARIFFARIO RELATIVO AGLI ANIMALI DA COMPAGNIA PRESTAZIONI AMBULATORIALI ED A DOMICILIO		
Visita clinica		€ 32,00
Visita clinica ad altri animali nella stessa seduta		€ 16,00
Terapia comportamentale - Prima visita (raccolta dati anamnestici con eventuale scheda di valutazione, studio del caso e prescrizione terapia)		€ 60,00
Terapia comportamentale - Visita di controllo		€ 30,00
Ricetta		€ 8,50
passaggio proprietà cani		€ 10,00
Applicazione microchip	escluso microchip	21.00
Iniezione ipodermica o intramuscolare		€ 4,00
Iniezione endovenosa		€ 7,00
Iniezione intradermica		€ 5,00
Eutanasia - escluso smaltimento	gatto/cane	€ 89,00
Trattamento immunizzante		€ 32,00
Sutura		€ 35,00
Asportazione corpi estranei dall'orecchio	esclusa anestesia	€ 29,00
Asportazione corpi estranei dal naso	esclusa anestesia	€ 29,00
Asportazione corpi estranei da tessuti sottocutanei	esclusa anestesia	€ 29,00
Riduzione incruenta lussazione	esclusa anestesia	€ 101,00
Sedazione	esclusi i farmaci	€ 18,00
Anestesia locale	esclusi i farmaci	€ 19,00
Prelievo di campioni di urina (campionamento)		€ 3,15
Prelievo di campioni di feci (campionamento)		€ 3,15
TARIFFARIO RELATIVO AL CAVALLO SPORTIVO A DOMICILIO		
Visita		€ 37,00
Visita compravendita		€ 78,00
Visita di consulto	seconda opinione	€ 78,00
Certificazione semplice e segnalamento		€ 33,00
Ricette e prescrizioni	(cadauna)	€ 13,00
Trattamento immunizzazione	(1°capo) (escluso il vaccino)	€ 21,00
	capi successivi	€ 16,00
Prelievo sangue	(1°capo)	€ 26,00
	capi successivi	€ 16,00
Iniezione I.M., E.V.	(esclusi farmaci)	€ 11,00
Suture	(escluso farmaci e materiale)	€ 52,00
Medicazione	(escluso materiale)	€ 16,00
Eutanasia	(escluso farmaci)	€ 100,00
Sedazione	(esclusi farmaci)	€ 18,00
TARIFFARIO RELATIVO AGLI ANIMALI DA REDDITO A DOMICILIO		
Visita clinica domiciliare		€ 32,00
Visita clinica domiciliare ad altri animali nella stessa seduta		€ 16,00
Ricetta		€ 8,50
Vaccinazioni in allevamenti intensivi	primo capo	€ 12,00
Vaccinazioni in allevamenti intensivi	ogni capo successivo	€ 1,60
Sopralluogo conoscitivo e di verifica /consulenze		€ 80 ora
Diagnosi gravidanza		€ 8,00
Intervento sul capezzolo	cruento	€ 37,00
Intervento sul capezzolo	incruento	€ 21,00
Pareggio funzionale	primo capo	€ 21,00
Pareggio funzionale	ogni capo successivo	€ 13,00